



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>65</u> Del <u>15-04-2020</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>158</u> Del <u>16-04-2020</u> Reg. Generale
---	--	---

OGGETTO : *Esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04/03/2020 – sottoscrizione convenzione con comunità alloggio disabile.-*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- la delibera di Giunta Municipale n. 11 del 04/03/2020 con la quale si approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra questo Comune e gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali, di cui al "D.P.R.S. n. 158/96;
- la determinazione dirigenziale n. 47 de 11/03/2020 con la quale viene stabilita la quota annuale a carico dei disabili psichici, ai fini dell'ammissione al servizio di assistenza residenziale continua a carico del bilancio di questo Ente;
- l'allegato Schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi stabiliti dal D.P.R.S. 4 giugno 1996 n. 158 e degli schemi di convenzione-tipo elaborati dal Comitato regionale dei servizi socio-assistenziali, nella fattispecie allegato "A", nel quale sono previste le modalità del ricovero, le modalità di compartecipazione da corrispondere alla comunità, il compenso fisso mensile e la retta giornaliera;

PREMESSO:

- **che** per i ricoveri in comunità alloggio, dei soggetti con grave disagio psichico, la Legge 22/86 affida ai Comuni il compito di assicurarne l'assistenza, ponendo a carico del bilancio Comunale il costo del servizio di ricovero, salvo compartecipazione alla spesa del disabile e/o degli obbligati per legge, ed eventuale contributo dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
- **che** l'importo da corrispondere a carico dell'Ente in favore delle strutture assistenziali, gestori di comunità alloggio per disabili mentali, rivalutata dagli indici ISTAT al consumo sono così determinati:
 - compenso fisso mensile € 1.678,40 (IVA esclusa) ;
 - compenso mensile giornaliero € 22,46 (IVA esclusa) ;

CHE sulla scorta della situazione economica dei soggetti ricoverati, debbono applicarsi le condizioni di cui agli art. 7-8 del Decreto assessoriale del 15/04/2003, derivandone una quota annuale di compartecipazione a carico del disabile, meglio specificata nell'allegato "A", da versare direttamente alla Comunità ospitante come stabilito, nella convenzione redatta dall'Ufficio Servizi Sociali e controfirmata dalle parti;

RITENUTO di dovere sottoscrivere il suddetto schema di convenzione, che viene allegato al presente atto, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO CHE *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;*

DATO ATTO CHE con Determinazione Sindacale n° 01/2020 viene dato incarico, di Responsabile di P.O., del Settore Amministrativo e di Vigilanza, al Dott. Giovanni Lattuca;

ACCERTATA la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;


VISTO l'O.R.EE.LL.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa di:

1. **Di sottoscrivere** la convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) che regola i rapporti tra questo Comune e l'Ente gestore di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali, sulla base del D.P.R.S. n. 158/96;
2. **Di stabilire** che la convenzione sarà stipulata con la forma di scrittura privata, tra le parti e senza obbligo degli istituti di prestare depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;
3. **Di dare atto** che la stipula delle convenzioni è subordinata alla presentazione da parte degli Enti Assistenziali di certificazione attestante quanto contenuto all'art. 17 dello schema di convenzione approvato;
4. **Di dare atto altresì**, che la convenzione da sottoscrivere trova copertura finanziaria nella determinazione dirigenziale n. 310 di Settore del 31/12/2019;
5. **Dare mandato** al responsabile dei servizi di segreteria di **Pubblicare** il presente provvedimento:
 - ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della **"L.R. n° 11 del 26.06.2015"**, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.



Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni Lattuca

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Allegato alla determinazione n° 65 del 15-04-2020

OGGETTO : *Esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04/03/2010 - sottoscrizione convenzione con comunità alloggio disabili.-*

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

- A) Si rilascia il parere di regolarità contabile
- B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Concetta Burgio

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

CIG _____

Il giorno 15 Aprile 2020 alle ore 16:30, nei locali della Casa Municipale del Comune di Joppolo Giancaxio
Tra:

- **l'Amministrazione Comunale di Joppolo Giancaxio, C.F. e P.I. 00250320843**, legalmente rappresentata dal Sig. Dott. Giovanni Lattuca nato ad Aragona il 12/08/1961, Responsabile dei Servizi Sociali, domiciliato per la carica presso il Comune di Joppolo Giancaxio;
- e il Signor Russo Morto Francesco nato a Raffadali il 19/05/1956 e residente nella via G/7,27 nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Società Cooperativa "Isola Felice" titolare dell'omonima Comunità Alloggio con sede legale a Joppolo Giancaxio, iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali decreto n. 1359 del 19/04/2006, per svolgere un'attività riabilitativa, educativa, assistenziale e di integrazione sociale in favore di disabili psichici, nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che **l'Amministrazione Comunale di Joppolo Giancaxio** in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n.142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente Comunità Alloggio "Isola Felice", si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni, erogate dalla Società Cooperativa "Isola Felice", per la gestione della comunità alloggio sita in via Quasimodo, 1, inviati dall'Ufficio dei servizi sociali comunale **su (vedi linee guida)** segnalazione scritta del C.S.M. (centro salute mentale) competente per territorio della Azienda U.S.L. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 (UNO) unità. Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica intesa tra le parti interessate, presso il centro salute mentale, previo parere del Servizio Sociale Comunale, in armonia alle linee guida dettate dal D.S.M..

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Dimissione del soggetto

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del C.S.M. (centro salute mentale) e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il C.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del C.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al CSM competente per territorio ed al Servizio Sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al C.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) **un operatore sociale** responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) **due assistenti** agli inabili o anziani;
- c) **due infermieri professionali** con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) **due ausiliari**, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) **un animatore** in convenzione;
- f) **altro personale**: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative di un fisioterapista, psicologo e psichiatra.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del CSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il C.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7
Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del C.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10
Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C..

Art. 11
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il C.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.678,40 onnicomprensivo della compartecipazione per ogni posto ad essa riservato, per oneri fissi del personale, necessario per la degenza e la l'assistenza del disabile, (fisioterapia, cure sanitarie e parasanitarie ecc.) manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, vitto giornaliero, spese generali, da liquidare come previsto dal successivo art. 13.
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,46 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.
- c) La quota di compartecipazione sarà versata dall'utente alla Comunità ospitante, e la somma verrà decurtata dalla fattura mensile prodotta dalla stessa.
- d) Nell'ipotesi di inadempienza da parte dell'utente, della propria quota di compartecipazione, superato il semestre, il Comune provvederà al rimborso.

Art. 13 Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

In ogni caso nessun altro onere, oltre al compenso indicato all'art. 12, sarà a carico dell'A.C..

Art. 14 Integrazione retta

Eventuali specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, autorizzate dall'Azienda U.S.L. competente, i maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesse alle suddette prestazioni, graveranno sul fondo sanitario. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Nessun onere sarà a carico dell'A.C.

Art. 15 Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del C.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.
E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del C.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del C.S.M.

Art. 19
Validità convenzione

La presente convenzione diventa valida a tutti gli effetti di legge, con la controfirma delle parti interessate. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la **certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;**
- **il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;**
- **l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.**

Art. 20
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore.

Art. 21
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 22
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

Per l'A.C.

Per L'Ente

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____ .

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella